

N. 213-1/2024 p.u.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

*Sezione IV Civile,*  
*procedure concorsuali ed esecutive*

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Simonetta Bruno	Presidente
Dott. Gianluigi Canali	Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

**da**

**C.A.P.E.**

*Parte ricorrente*

**nei confronti di**

**SHERALI EDLIRA**

*Parte resistente*

**--=o0o=--**

Il Tribunale,  
esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;



rilevato in fatto che:

- C.A.P.E. ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale ovvero in subordine la liquidazione controllata dei beni di Sheradi Edlira, quale titolare della ditta individuale EML Intonaci di Sherali Edlira;
- parte resistente, pur raggiunta da regolare notificazione, non si è costituita in giudizio;
- all'udienza del 18.9.2024 parte ricorrente, alla luce della sentenza pronunciata da parte della Corte d'Appello di Brescia in data 18.8.2022, da cui emerge che parte resistente – quantomeno per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, rivestiva la qualifica (oggi) di “impresa minore”, ha rinunciato alla domanda proposta in via principale insistendo per l'accoglimento della sola domanda proposta in via subordinata;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in Piancogno (BS), Via Giuseppe Verdi, n. 15 e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
  - da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di imprenditore minore: in tal senso militano la disamina non soltanto della menzionata sentenza della Corte d'Appello del 18.8.2022 bensì anche dell'ulteriore documentazione acquisita d'ufficio, da cui emerge che nessuna delle soglie di cui all'art. 2, lett. b), CCII risulta superata ;
  - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come emerge dall'inadempimento serbato da parte resistente rispetto al credito, peraltro di modesta entità (€ 7.298,80=), vantato da parte ricorrente, dall'infruttuoso esperimento di tentativi di esecuzione forzata, dall'esistenza di un ulteriore significativo inadempimento nei confronti di Ader (€ 93.816,19=) ed INPS (circa € 12.000,00=);
  - sussiste, per quanto appena visto, la condizione di cui all'art. 268, c. II, secondo periodo, CCII.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.



La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di EML INTONACI DI SHERALI EDLIRA (c.f. SHRDLR88M42Z100B), con sede in Piancogno (BS), Via Giuseppe Verdi, n. 15, per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Pernigotto;
- 3) NOMINA liquidatore la dott.ssa Rosalia Pezzoli;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60  
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

Così deciso in Brescia, il 18/09/2024

Il Giudice estensore  
Alessandro Pernigotto

Il Presidente  
Simonetta Bruno

